



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Sent. N.	<u>17/2020</u>
N.	<u>308/2020</u> R.G.
Cron. N.	<u>963/2020</u>
N. Rep.	<u>/</u>

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ANDRIA**

Il Giudice di Pace Avv. Antonio Maria Carelli, ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Nella causa civile di opposizione a sanzione amministrativa iscritta al n.  
**308/20 R.G.C.so** vertente

**TRA**

, in persona del legale  
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Latina a Via Cicerone  
n.90 presso l'Avv. Roberto Iacovacci che la rappresenta e difende giusta  
mandato a margine del ricorso;

- OPPONENTE -

**CONTRO**

**PREFETTO DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI;**

- RESISTENTE CONTUMACE -

**OGGETTO:** *Opposizione a ordinanza-ingiunzione n. M-IT PR\_BTSPC  
00004569 Area III emessa dal Prefetto di Barletta-Andria-Trani in data  
16.03.2020.*

**CONCLUSIONI**

All'udienza del 21 ottobre 2020 il ricorrente si è riportato a tutti gli scritti  
difensivi chiedendone l'accoglimento e la causa è stata decisa con la lettura del  
dispositivo della sentenza.

**IL GIUDICE DI PACE**

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso avverso il  
ordinanza-ingiunzione n. M-IT PR\_BTSPC 00004569 Area III emessa dal  
Prefetto di Barletta-Andria-Trani in data 16.03.2020, rigettata ogni ulteriore  
istanza, così provvede:

- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento opposto;
- Condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle  
spese di lite che liquida in €. 243,00, di cui €. 43,00 per spese, oltre IVA  
e CAP come per legge.

Così deciso in Andria, addì 21 ottobre 2020.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

In primo luogo occorre rilevare che nel procedimento di opposizione a  
sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione, pur essendo  
formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;  
spetta quindi ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova della  
esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro  
riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume  
sostanzialmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi. In  
questo senso si veda Cass. Civ. Sez.I, n. 5277 del 07.03.2007.

A seguito dell'opposizione, in ossequio ai principi sopra esposti, il Prefetto  
avrebbe dovuto fornire la prova dell'esistenza della violazione così come  
accertata.

Il Prefetto, pertanto, avrebbe dovuto esibire la documentazione fotografica  
relativa alla violazione de quo allo scopo di consentire al Giudice di verificare la  
regolarità del procedimento amministrativo e, conseguentemente, la legittimità  
dell'accertamento nel termine fissato dal Giudice, e cioè dieci giorni prima  
dell'udienza di discussione.

La documentazione de quo, però, non è mia stata depositata da parte resistente.

Parte resistente, infatti, ha ritenuto di rimanere contumace e, disattendendo l'ordine del Giudice, non ha depositato alcuna documentazione.

Applicando alla fattispecie la disciplina di cui all'art. 6 comma 8 del D.L.vo n.150/11, logicamente nessun documento potrà essere considerato da parte del giudicante.

In definitiva, mancando la foto dell'autovettura manca la prova dell'infrazione.

In questo senso, Cass. Civ. Sez.II, n.14097 del 28.05.2008: *"L'accertamento delle infrazioni al codice della strada compiuto attraverso mezzi di rilevamento a distanza richiede, per essere valido, la documentazione fotografica dell'infrazione nei soli casi in cui i suddetti mezzi siano privi di assistenza da parte degli organi preposti al rilevamento delle infrazioni"*.

Come riportato nello stesso verbale, il sistema automatico utilizzato non necessita della presenza di personale avendo *"funzionamento automatico"*.


Da quanto innanzi esposto si evince che il resistente, in violazione dell'art. 2697 c.c., ha omesso di fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata impedendo così al Giudice di verificare la regolarità del procedimento amministrativo e, conseguentemente, la legittimità dell'accertamento.

Per quanto innanzi spiegato deve necessariamente accogliersi il ricorso con conseguente annullamento del provvedimento opposto.

Le spese seguono la soccombenza.

**IL GIUDICE DI PACE**

Avv. Antonio Maria CARELLI



Depositato in Udienza  
21 OTT. 2020



orgi  
IL CANCELLIERE  
DOTT. RICCARDO RECCHIA

